

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA

Il **Comune di Palermo**, in persona del Sindaco pro tempore Prof. Roberto Lagalla, domiciliato per la carica in Palermo, Piazza Pretoria n. 1, C.F. 80016350821 (di seguito denominato anche “Comune”)

e

il **Commissario Straordinario del Governo per la Zona Economica Speciale Sicilia Occidentale**, Professor Carlo Amenta, nominato con DPCM del 25/11/2021, C.F. 96527300584 (di seguito per brevità anche denominata “Commissario”)

VISTO il decreto-legge 20 giugno 2017 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017 n. 123 e successive modificazioni, nell’ambito degli interventi urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno, ha previsto e disciplinato la possibilità di istituzione delle Zone Economiche Speciali (ZES), quali zone geograficamente delimitate e chiaramente identificate, situate entro i confini dello Stato, costituite anche da aree non territorialmente adiacenti, purché presentino un nesso economico funzionale e che comprendano almeno un'area portuale, nell’ambito delle quali è assicurata fiscalità di vantaggio, incentivi territoriali e semplificazioni amministrative;

VISTO il DPCM 22 luglio 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 27 agosto 2020, con cui è stata istituita la ZES Sicilia Occidentale ed approvato il Piano di sviluppo strategico presentato dalla Regione Siciliana;

VISTO l’art. 1, comma 316, lett. a), della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, che ha introdotto, quale soggetto posto all’apice del governo della ZES, la figura del Commissario Straordinario del Governo;

VISTO il DPCM 25 novembre 2021, registrato dalla Corte dei Conti in data 10 gennaio 2022, con cui il Prof. Carlo Amenta è stato nominato Commissario straordinario del Governo della ZES Sicilia Occidentale, ai sensi dell’art. 4, commi 6 e 6 bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito dalla legge 3 agosto 2017 n. 123 e successive modificazioni;

VISTO il D.L. 31 maggio 2021 n. 77, recante «*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*» convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021 n. 108 che, all’art. 57, ha introdotto modifiche all’art. 4 del sopra citato D.L. n. 91 del 2017, introducendo il comma 7- *quinquies*, a norma del quale, “*Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza relativi alla infrastrutturazione delle ZES, fino al 31 dicembre 2026 il Commissario Straordinario può, a richiesta degli enti competenti, assumere le funzioni di stazione appaltante e operare in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/23/UE, 2014/25/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014...*”;

VISTO l’art. 4 comma 3 del citato D.L. 91/2017 che introduce la possibilità di attivare, su iniziativa del Commissario, una procedura straordinaria di revisione delle aree ZES già individuate, rimodulando la perimetrazione vigente, in aumento o in diminuzione, fermo il limite massimo delle

superfici fissato per ciascuna regione, in coerenza con le linee e gli obiettivi del Piano di sviluppo strategico;

VISTO l'art. 4 comma 7ter del D.L. 91/2017 che affida al Commissario Straordinario *“...il coordinamento e l'impulso, anche operativo, delle iniziative volte a garantire l'attrazione, l'insediamento e la piena operatività delle attività produttive nell'ambito della ZES, ferme restando le competenze delle amministrazioni centrali e territoriali coinvolte nell'implementazione dei Piani di Sviluppo Strategico, anche nell'ottica di coordinare le specifiche linee di sviluppo dell'area con le prospettive strategiche delle altre ZES istituite e istituende, preservando le opportune specializzazioni di mercato.”*

VISTA la Legge n. 12/2019 che Modifica il "Decreto semplificazione" (DL 14/2018 n. 135) e riduce i tempi della maggior parte dei procedimenti amministrativi (di 1/3) e regola lo Sportello Unico Digitale;

VISTO il Decreto 34/2019 c.d. *Decreto crescita* che prevede una dotazione per il triennio 2019/21 nell'ambito del Piano Grandi investimenti per rendere più facile l'insediamento nelle ZES;

PRESO ATTO della volontà di contribuire al processo di rilancio economico, produttivo ed occupazionale del territorio metropolitano, con strumenti adeguati che impegnino le istituzioni coinvolte in un quadro programmatico condiviso;

ATTESA la necessità di contribuire al miglioramento della logistica urbana, ed ai collegamenti ed accessibilità tra le aree di interesse, quali il Porto e l'area retroportuale di Palermo e la viabilità in genere dell'area metropolitana;

VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 25/11/2021 di nomina del Professor Carlo Amenta quale Commissario Straordinario del Governo ZES Sicilia Occidentale;

VISTO l'art. 117, comma 6, Cost. che stabilisce che *“i Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”*;

VISTO l'art. 15 commi 1 e 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere tra loro accordi per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

VISTO l'art. 15, comma 2 bis della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. che stabilisce che: *“2-bis. A far data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata pena la nullità degli stessi”*;

ESAMINATA la giurisprudenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, che ha chiarito che *“in un ordinamento amministrativo caratterizzato da un pluralismo istituzionale estremamente accentuato, la necessità di assicurare un esercizio integrato e coordinato delle funzioni, in vista del fine comune da raggiungere, comporta infatti la necessità di assicurare, anche in via interpretativa la (efficace) partecipazione/cooperazione delle varie amministrazioni intestatarie degli interessi coinvolti nel procedimento”* (Sentenza n. 518/22, emessa il 6.04.2022 e depositata il 27.04.2022);

ESAMINATA la giurisprudenza della Corte Costituzionale, che ha affermato che la collaborazione *“è del tutto normale nel sistema delle nostre autonomie, sia che si tratti d'attività legislativa, sia che si tratti di attività amministrativa”* (Corte costituzionale 14 luglio 1958 n. 49);

DATO ATTO che il principio di leale collaborazione debba governare i rapporti fra gli enti “*nelle materie e in relazione alle attività in cui le rispettive competenze concorrano o si intersechino, imponendo un contemperamento dei rispettivi interessi*” (Corte costituzionale sentenza n. 242/1997);

VISTO l'art. 97 Cost., il quale, “*imponendo la collaborazione tra amministrazioni pubbliche*” porta in superficie un imprescindibile interesse costituzionale all'efficienza pubblica (Corte cost., 26 marzo 1990 n. 139 e Corte cost., 27 luglio 1992 n. 379);

CONSIDERATA la volontà di entrambe le parti avviare una proficua collaborazione al fine di porre in essere interventi di miglioramento delle suddette aree;

VISTE le Leggi n. 84/94 e s.m.i. e 241/1990 e s.m.i.;

VISTO il D.M. n. 282 del 13.07.2021 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;

CONSIDERATO che il Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro-tempore, ed il Commissario Straordinario del Governo della ZES Sicilia Occidentale intendono rendere maggiormente efficace ed efficiente l'azione amministrativa dei due Enti con riferimento a questioni di comune interesse, anche attraverso la sottoscrizione di successivi accordi.

Tutto quanto ciò premesso e considerato,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse sopra descritte costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

ART. 2 - Azioni ed Obiettivi

2.1 Sviluppo logistico e PNRR

I soggetti sottoscrittori si impegnano ad adottare, nel rispetto delle singole autonomie gestionali, una forma di “*governance*” volta a favorire strategie condivise in merito all'attuazione del Programma per lo sviluppo infrastrutturale e di iniziative ed attività condivise di coordinamento, adozione di regole comuni e l'ottimizzazione dell'utilizzo delle infrastrutture esistenti nell'area retroportuale del Comune ricadente all'interno della ZES Sicilia Occidentale.

Le Parti si impegnano nello specifico ad attivare e sviluppare le iniziative di propria competenza volte a permettere una implementazione infrastrutturale del territorio comunale ricadente in area ZES nonché all'accelerazione nella realizzazione degli interventi finalizzati a rendere più efficiente l'area retroportuale del sistema portuale del Comune di Palermo, garantendo lo sviluppo sostenibile della necessaria logistica ad esso sottesa, creando al contempo i presupposti per l'ottimizzazione dei vantaggi connessi all'eventuale definizione della zona franca doganale interclusa, anche con il coinvolgimento degli altri attori istituzionali interessati.

Con la sottoscrizione del presente protocollo il Commissario Straordinario del Governo per la ZES Sicilia Occidentale manifesta la disponibilità ad offrire al Comune di Palermo un supporto di natura tecnico-amministrativo per l'attuazione dei progetti finanziati nell'ambito PNRR e, più in generale, di ogni iniziativa di carattere infrastrutturale funzionale alla ZES Sicilia Occidentale. A tal fine il Commissario Straordinario del Governo per la ZES Sicilia Occidentale ed il Comune di Palermo, mediante la stipula di appositi accordi attuativi di cui al successivo art. 4, stabiliranno le modalità di collaborazione con le direzioni comunali per le politiche comunitarie e i lavori pubblici.

In ossequio a quanto prescritto dagli art. 4 e 5 del D.L. 91/2017 e dalla normativa di riferimento, il Commissario manifesta la disponibilità, ove richiesto dal Comune di Palermo, a supportare

L'Amministrazione comunale anche nella conduzione dell'iter amministrativo volto all'attuazione delle citate iniziative progettuali.

Le parti si impegnano, in tal senso, a sviluppare una condivisa progettazione comunitaria e nazionale con la promozione del coordinamento della partecipazione ai bandi, allo scopo di incrementare la rete di relazioni nazionali ed internazionali ed accrescere la possibilità di accedere a fonti di finanziamento.

2.2 Sviluppo attività imprenditoriali nella ZES

Le parti si impegnano a porre in essere tutte le azioni necessarie ed utili atte a favorire lo sviluppo di attività imprenditoriali all'interno delle aree del territorio del Comune di Palermo ricadenti nelle ZES della Sicilia Occidentale.

Nello specifico lo sportello unico digitale, costituendo l'elemento di convergenza delle iniziative imprenditoriali nelle aree ZES, sarà supportato dalla collaborazione degli sportelli dedicati alle autorizzazioni del comune di Palermo al fine di garantire il rispetto delle previste tempistiche e modalità di autorizzazione, anche mediante la definizione di specifiche precedenze di protocollo in collaborazione con gli Uffici competenti.

Nell'ambito della procedura straordinaria di revisione delle aree ZES, le parti si impegnano a collaborare ai fini di una migliore efficacia ed efficienza del relativo procedimento amministrativo.

Art. 3 – Istituzione di un tavolo tecnico

Per l'attuazione di quanto previsto nel presente accordo sarà istituito un tavolo tecnico permanente e ciascuna delle parti potrà designare uno o più referenti al fine di definire congiuntamente gli aspetti attuativi dello stesso verificando periodicamente lo stato di avanzamento.

Art. 4 – Accordi attuativi

La collaborazione operativa tra la ZES Sicilia Occidentale e il Comune troverà implementazione attraverso la stipula di appositi accordi ex artt. 11 e 15 della l. n. 241/1990 nel rispetto della presente convenzione.

Gli accordi attuativi disciplineranno in particolare gli aspetti di natura tecnico, organizzativa, gestionale e finanziaria e preciseranno gli effettivi impegni assunti da ciascuna parte.

Art. 5 - Assenza di corrispettivi

Non è previsto alcun corrispettivo per le attività svolte in relazione al presente accordo. In particolare, alcuna provvigione o corrispettivo o compenso, comunque denominato, sarà dovuto dalle parti reciprocamente.

Art. 6 - Durata e disdetta

Il presente accordo ha durata di due anni a far tempo dalla sua sottoscrizione. Alla scadenza esso si intenderà tacitamente prorogato per un ulteriore anno e così di seguito, salvo disdetta da inviare almeno trenta giorni prima della scadenza originaria o prorogata.

Art. 7 - Trattamento dei dati personali

Con riferimento ai dati personali trattati nell'ambito della presente Accordo, ciascuna Parte agirà in qualità di Titolare autonomo, obbligandosi a trattare i dati ricevuti dall'altra esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali all'esecuzione degli obblighi assunti e nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - di seguito anche "GDPR" - e la normativa nazionale di adeguamento tempo per tempo

vigente. Ciascuna Parte si impegna ad aggiornare ed integrare - per quanto di propria competenza - le proprie procedure di protezione dei dati personali in relazione all'evoluzione normativa e a relazionarsi con le altre circa le innovazioni eventualmente apportate. Fermo quanto previsto in caso di data breach (art. 33 GDPR 2016/679), le Parti si impegnano a comunicarsi tempestivamente eventuali emergenze o irregolarità che dovessero verificarsi in qualunque fase del trattamento di dati personali connesso al presente Accordo.

Art. 8 - Modificazioni dell'accordo

Le eventuali modificazioni del presente accordo dovranno essere concordate tra le parti in forma scritta.

Qualora fosse necessario, il presente Accordo potrà essere integrato o modificato in relazione alle esigenze che emergeranno durante la collaborazione.

Art. 9 - Uso dei segni distintivi

Ciascuna delle Parti non può far uso del marchio e/o della denominazione e/o dei segni distintivi dell'altra, se non previa specifica autorizzazione scritta del titolare.

Ciascuna Parte manterrà in ogni caso l'esclusiva titolarità dei propri marchi e l'eventuale autorizzazione all'utilizzo di detti marchi concessa all'altra Parte non potrà in alcun modo essere intesa come licenza di marchio o concessione di alcun diritto sui marchi medesimi.

Art. 10 - Riservatezza

Tutte le informazioni di cui le Parti dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nell'esecuzione del presente Accordo dovranno considerarsi strettamente riservate e, pertanto, le Parti non potranno farne uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto del presente Accordo.

Art. 11 - Rispetto di specifiche normative

Le Parti si danno atto che nell'esecuzione dell'Accordo ciascuna di esse è tenuta - per gli ambiti di rispettiva pertinenza e per quanto a ciascuna di esse applicabile.

Commissario Straordinario del Governo

Prof. Carlo Amenta

Il Sindaco di Palermo

Prof. Roberto Lagalla